



Comune di Forlì

ooo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DI CIVILE CONVIVENZA



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 14 settembre 2020

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DI CIVILE CONVIVENZA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

Art. 2

Definizioni

Art. 3

Attività di vigilanza

Art. 4

Utilizzo del volontariato e di istituti di vigilanza privati

Art. 5

Principi generali

Art. 6

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

TITOLO II

SICUREZZA URBANA

Art. 7

Convivenza civile e vivibilità

Art. 8

Gestione delle aree private e degli edifici

Art. 9

Uso dei prodotti pirotecnici

Art. 10

Mongolfiere, lanterne volanti e droni

Art. 11

Igiene e sanità pubblica

Art. 12

Consumo e vendita di bevande alcoliche e consumo di bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattina

Art. 13

Poteri del Sindaco in ordine alla disciplina degli orari di particolari attività

Art. 14

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Art. 15

Prostituzione su strada

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 16

Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o ad essi assimilati

Art. 17

Obblighi dei privati per il mantenimento del decoro degli spazi e delle aree pubbliche

Art. 18

Luminarie

Art. 19

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 20

Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

Art. 21

Comportamenti in caso di gelate, neviccate o di grandinate

Art. 22

Pulizia delle grondaie

Art. 23

Esecuzione di giochi sul suolo pubblico

Art. 24

Immissioni sul suolo pubblico

Art. 25

Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul soprasuolo pubblico

Art. 26

Operazioni di carico e scarico

Art. 27

Depositi e lavori

Art. 28

Azioni vietate sul suolo pubblico o di uso pubblico o in vista di esso

Art. 29

Questue, collette, raccolte fondi, cessione di beni ad offerta libera

Art. 30

Divieto di bivacco ed accattonaggio molesto

Art. 31

Abbandono delle biciclette e degli acceleratori di andatura

Art. 32

Emissioni di fumo

Art. 33

Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (bagarinaggio)

Art. 34

Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

Art. 35

Collocamento di monumenti, targhe, insegne e simili

Art. 36

Uffici pubblici

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 37

Obblighi dei gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali

Art. 38

Opere dell'ingegno a carattere creativo e commercio in forma hobbistica

Art. 39

Modalità di collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, artigianali e dei luoghi di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

Art. 40

Decoro urbano dei locali privati esposti alla pubblica vista

Art. 41

Negozi e articoli per soli adulti

Art. 42

Artisti di strada

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43

Divieto di suoni e schiamazzi

Art. 44

Uso dei dispositivi antifurto

TITOLO VI

TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 45

Detenzione e custodia degli animali. Norme generali

Art. 46

Trasporto di animali

Art. 47

Esercizi commerciali di vendita degli animali

Art. 48

Spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali

Art. 49

Conduzione

Art. 50

Conduzione dei veicoli a trazione animale

Art. 51

Accesso ad esercizi e ad uffici pubblici

Art. 52

Obbligo di raccolta degli escrementi

Art. 53

Divieti

Art. 54
Identificazione e gestione di cani con aggressività non controllata
Art. 55
Avvelenamenti
Art. 56
Controllo dei colombi in ambito urbano
Art. 57
Allevamento di colombi da parte di privati
Art. 58
Volatili
Art. 59
Altri animali

TITOLO VII

VIGILANZA SUGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

Art. 60
Agenti accertatori
Art. 61
Norme d'uso
Art. 62
Obblighi e sanzioni

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 63
Rinvii ad altri regolamenti
Art. 64
Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. Diffida ad adempiere. Esecuzione d'ufficio in danno
Art. 64 bis
Patti di collaborazione
Art. 65
Abrogazioni

COMUNE DI FORLI'
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DI CIVILE
CONVIVENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità.

1. Il presente Regolamento di polizia urbana e di civile convivenza, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- prevenire ed eliminare i fattori di insicurezza urbana che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche mediante l'esercizio della funzione di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;
- salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Il presente regolamento intende definire e comunque favorire, i comportamenti virtuosi per la promozione della legalità e della coesione sociale.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si applicano salvo che il fatto non costituisca illecito più grave o sia diversamente punito da norme giuridicamente sovraordinate.

Art. 2 Definizioni.

1. Il Comune, in ossequio e corrispondenza con i dettami della Carta costituzionale, garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono:

- a) incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;
- b) sicurezza urbana: bene pubblico, che afferisce alla vivibilità e al decoro dell'intero ambito comunale, da perseguire e tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto della legalità nonché l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale, convivenza civile e delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, la coesione sociale ed il decoro;
- c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) quiete pubblica e tranquillità delle persone: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

- e) mediazione sociale: l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
 - f) educazione alla legalità: le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando tutti i cittadini e chiunque frequenti il territorio comunale e prevenendo la commissione degli illeciti;
 - g) assistenza alle persone: il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.
3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Regolamento", s'intende il presente "Regolamento di polizia urbana e di civile convivenza".
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Comune", s'intende il "Comune di Forlì".
5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Polizia Locale", s'intende il "Corpo di Polizia Locale" che esercita le funzioni di polizia amministrativa locale sul territorio comunale di Forlì.

Art. 3 Attività di vigilanza.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese. All'accertamento possono procedere anche tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, le disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
5. I titoli autorizzatori richiamati dal presente regolamento dovranno essere esibiti agli Agenti preposti alla vigilanza che ne facciano richiesta. I titoli non esibiti immediatamente agli Agenti preposti al controllo dovranno essere portati in visione entro sette giorni al Comando di Polizia Locale o presso altra struttura territoriale dell'Organo di polizia che ha effettuato il controllo. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 4 Utilizzo del volontariato e di istituti di vigilanza privati.

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune si avvale di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.
2. Nei casi di emergenze di protezione civile, la Polizia Locale che è il principale titolare della funzione operativa comunale di protezione civile, può avvalersi delle associazioni, preferibilmente quelle specializzate e formate per la protezione civile, secondo le modalità stabilite da specifiche convenzioni, dal Piano comunale di protezione civile o dalle leggi vigenti in materia.
3. Qualora la legge nazionale lo consenta, il Comune può avvalersi dell'ausilio degli istituti di vigilanza privata, che presentino tutte le caratteristiche tecniche e di affidabilità, al fine di garantire la convivenza civile, il decoro urbano e di svolgere la funzione di prevenzione.

Art. 5 Principi generali.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o di renderle vittime di molestie o disturbo.

Art. 6 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del civico gonfalone, è fatto divieto a chiunque di usare lo stemma del Comune e la denominazione degli uffici o dei servizi comunali, per contraddistinguere, in qualsiasi modo, attività private.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00.

3. L'accertamento della violazione comporta, inoltre, la segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria, qualora lo stesso presenti caratteri di illiceità penale, nonché la facoltà di agire in sede giudiziaria civile per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno, comunque qualificabile, che ne fosse conseguito.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA

Art. 7 Convivenza civile e vivibilità.

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i requisiti d'igiene e pubblico decoro che ne rappresentano i presupposti e di consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. A tal fine si impegna a fare ricorso ad ogni strumento normativo a sua disposizione in un'ottica di sicurezza integrata in forza della quale Stato, Regione, Enti locali e altri soggetti istituzionali devono assicurare, in concorso fra di loro e nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, la promozione e l'attuazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità del territorio. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze, in un'ottica di composizione dei dissidi privati, mediante gli strumenti di cui dispone.

2. E' dovere di ogni cittadino tenere comportamenti che non costituiscano causa o ragione di turbamento all'ordinata convivenza civile o che rechino disagi agli altri, nei luoghi pubblici come nelle private dimore.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali, è dovere di chiunque non pregiudicare in alcun modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è dovere di ciascuno evitare di abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre norme, è comunque vietato tenere custoditi animali in condizioni tali da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore.

Art. 8 Gestione delle aree private e degli edifici.

1. I proprietari dei terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di adottare ogni utile accorgimento finalizzato ad evitare lo scarico abusivo dei rifiuti.

2. Le recinzioni devono essere realizzate e mantenute in essere con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica.

3. I proprietari di aree verdi o di zone con presenza di alberature, provvedono alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all'incolumità pubblica.

4. I proprietari di aree incolte provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e/o infestanti e all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del centro abitato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree.

5. Al fine di impedire l'arbitraria occupazione di immobili da parte di estranei, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori degli stessi di realizzare tutti gli interventi necessari ed idonei a tal fine. La violazione della presente disposizione potrà essere valutata dall'Autorità competente quale ragione ostativa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 11, n. 3.2, quarto periodo, del D.L. 20/02/2017 n.14, convertito nella L. n. 48 del 18/04/2017.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 250,00.

Art. 9 Uso dei prodotti pirotecnici.

1. In occasione di manifestazioni ed eventi, allo scopo di evitare che l'utilizzo di prodotti pirotecnici e bombolette, anche se di libera vendita, possa dare luogo a situazioni di pericolo, o anche solamente di molestia o di disturbo, a persone ed animali, è fatto divieto di utilizzare detti artifici, ad eccezione di prodotti pirotecnici ad esclusivo effetto luminoso, nel centro storico cittadino, nell'area ricompresa all'interno dei Viali e delle Porte di circonvallazione, dalle ore 23,00 alle ore 06,00. Ciò vale, altresì, nei giorni: 1 gennaio, 31 ottobre, 1 novembre e 31 dicembre di ogni anno e nel periodo carnevalesco.
2. Il divieto di cui al comma 1 ha validità permanente nelle aree sensibili quali quelle immediatamente adiacenti a luoghi di cura, di culto e nei parchi pubblici.
3. Chiunque non ottemperi a tale divieto è soggetto a una sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro.

Art. 10 Mongolfiere, lanterne volanti e droni

1. Il lancio di mongolfiere e lanterne volanti contenenti fiamme libere, è soggetto al rispetto dell'art. 57 del R. D. n. 773 del 18.06.1931, Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltreché di eventuali altre norme vigenti in materia.
2. Il volo di droni ed aeromobili a pilotaggio remoto, comunque denominati, è soggetto alle norme regolamentari imposte da ENAC, unico soggetto titolato a porre in essere eventuali limitazioni di spazio aereo. Gli operatori ed i piloti degli aeromobili a pilotaggio remoto dovranno altresì rispettare le prescrizioni di esercizio che vengano imposte dalle autorità competenti.
3. Quando gli eventi di cui ai commi precedenti rientrano nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo, ovvero richiedono la concessione dell'occupazione di suolo pubblico, per garantire la sicurezza del volo, gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle regole vigenti in materia.
4. La violazione delle norme vigenti in materia è punita con le sanzioni stabilite nella speciale normativa di settore.

Art. 11 Igiene e sanità pubblica.

1. In materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco adotta, di volta in volta sulla base delle esigenze contingenti, i provvedimenti ritenuti necessari siano essi ordinari che contingibili ed urgenti.

Art. 12 Consumo e vendita di bevande alcoliche e consumo di bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattina.

1. E' vietato il consumo di bevande alcoliche all'interno di qualsiasi contenitore e di bevande analcoliche, se contenute all'interno di recipienti in vetro o in lattina, tutti i giorni per l'intero arco delle 24 ore, sulle aree pubbliche o di uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere). Nel suddetto perimetro vengono altresì ricomprese tutte le aree verdi e le aree esterne del campus universitario.
E' escluso dal divieto il consumo delle bevande effettuato all'interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato e quello effettuato all'interno delle occupazioni temporanee autorizzate in occasione di eventi particolari.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00.
3. E' fatto divieto ai gestori degli esercizi commerciali di vicinato, alimentari e misti, nonché a coloro che svolgono attività di vendita mediante distributori automatici, con superficie di vendita fino a mq. 250, ubicati all'interno del Centro Storico come più sopra delimitato – e cioè ubicati nel

perimetro rappresentato dai Viali di circonvallazione del centro storico (Porta Ravaldino, Viale Salinatore, Porta Schiavonia, Via Del Portonaccio, Viale Italia, Porta Santa Chiara, Viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Piazzale del Lavoro, Viale Matteotti, Piazzale Indipendenza, Viale Matteotti, Piazzale della Vittoria, Viale Corridoni, Via Giovanni dalle Bande Nere) – di effettuare l'attività di vendita di bevande alcoliche dalle ore 21,30 fino alle ore 7,00 di tutti i giorni.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

5. E', comunque, sempre fatto salvo il diritto del Sindaco di adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli Enti locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

6. In caso di reiterazione, ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 24.11.1981, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni.

Art. 13 Poteri del Sindaco in ordine alla disciplina degli orari di particolari attività.

1. Ai sensi dell'art. 50, c. 7 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Sindaco, con ordinanza non contingibile ed urgente, può disciplinare, sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio comunale, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali e della sicurezza ed ordine pubblico, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci.

2. Gli interventi del Sindaco possono avere ad oggetto singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Essi possono, altresì, riguardare tutte le predette attività che siano ubicate in una intera via o zona determinata della città.

3. Il Sindaco può differenziare gli orari di apertura e chiusura delle predette attività in base alla loro tipologia. Gli orari di chiusura possono essere anticipati fino alle ore 20.00 e quelli di apertura posticipati fino alle ore 07.00.

4. L'imposizione di orari di chiusura può essere temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni.

5. L'esercente le attività più sopra elencate che non rispetta le limitazioni imposte dal Sindaco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 14 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 14 del 20.02.2017, è vietato porre in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione, in violazione degli specifici divieti di stazionamento o di occupazione, delle infrastrutture fisse e mobili, e delle relative pertinenze, delle aree interne della stazione ferroviaria, dell'aeroporto e del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.

2. Chiunque commetta dette violazioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. Coloro che, nelle aree di cui al comma 1, si rendono responsabili degli illeciti di: ubriachezza ai sensi dell'art 688 del codice penale; atti contrari alla pubblica decenza; turpiloquio, ai sensi dell'art. 726 del c.p.; commercio sulle aree pubbliche in assenza di autorizzazione o, comunque, in violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio di detto commercio, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998; esercizio abusivo, o induzione di altri all'esercizio abusivo, dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ai sensi dell'art. 7, c. 15 bis, del codice della strada, oltretutto all'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative previste da dette norme, sono, altresì, soggetti al provvedimento di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Ai sensi dell'art. 9, c. 3, del D. L. n. 14 del 20.02.2017, sono individuate le ulteriori seguenti aree urbane - su cui insistono presidi sanitari e vie civiche collegate e che collegano le piazzette del centro, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, complessi monumentali e luoghi di cultura comunque interessate da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti:

- Piazza Saffi e le adiacenti Piazzetta della Misura, Piazzetta XC Pacifici e Piazzetta San Carlo;
- Area del campus universitario per la sua intera estensione;
- Via Giorgio Regnoli per la sua intera estensione;
- Via Ugo Bassi;
- Via Nullo;
- Area Piazzale Martiri d'Ungheria;
- Viale della Libertà per la sua intera estensione e Via Borghetto Accademia;
- Area Chiostro San Mercuriale, posto tra Piazza Saffi e Piazza XX Settembre, comprensiva delle scalinate ad essa adducanti;
- Area museale del complesso San Domenico prospiciente il Piazzale Guido da Montefeltro comprensiva delle vie Theodoli e Andrelini;
- Via Oreste Casaglia;
- Area adiacente Torre Numai;
- Galleria Vittoria posta tra Corso della Repubblica e Giardini Annalena Tonelli;
- Giardini Orselli compresi nel quadrilatero Via delle Torri, Via Orselli, Piazza Cavour e Via Quadrio;
- Giardini pubblici Parco della Resistenza;
- Via del Camaldolino, parcheggio Dell'Argine;
- Piazzale Solieri;
- Piazzale Della Vittoria;
- Via C. Forlanini comprensiva di tutte le aree di parcheggio adiacenti l'Ospedale G.B. Morgagni;
- Viale F. Corridoni, Piazzale I. Lega e Piazzale Mafalda di Savoia;
- Galleria Mazzini;
- Via degli Orgogliosi;
- Piazza Duomo e Piazza Ordellaffi;
- P.le Montegrappa;
- Via Cantoni;
- Via Bentivoglio;
- Via F. Orsini;
- Via Palazzola;
- Via Fossato Vecchio;
- Via Paradiso;
- Via Moscatelli;
- Via Turati, Via Aldo Moro, v. Risorgimento (tratto adiacente Centro Studi), V. D. Raggi (tratto compreso tra v. Risorgimento e v. Turati);
- Area Centro Commerciale I Portici;
- Via Colombo;
- Via Giorgina Saffi;
- Via Tavani Arquati;
- Via Anita Garibaldi;
- Via Olivucci e relativi parcheggi pubblici.

5. L'autorità competente in ordine all'applicazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 689 del 24.11.1981 è il Sindaco e i proventi sono devoluti al Comune.

6. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 24.11.1981. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 15 Prostituzione su strada.

1. Nel territorio comunale è vietato porre in essere, in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico, comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali o assumere atteggiamenti di richiamo o di invito che provochino intralcio al traffico o siano corresponsabili di manovre pericolose.

2. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 689 del 24.11.1981, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita la prostituzione, situazione che deve essere notificata all'autorità giudiziaria.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, e non rientra nel caso di esclusione della responsabilità di cui al precedente punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00. Il divieto, e la relativa sanzione, si applicano parimenti ai conducenti dei veicoli.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art. 16 Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o ad essi assimilati.

1. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 322 del 14 dicembre 1998 e successive modifiche. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione. Per la gestione dei cantieri temporanei stradali si applica il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 13.06.2017.

2. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Sono comprese nelle aree comunali, anche i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, nonché ogni norma regolamentare e legislativa in materia. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione, nel rispetto del regolamento di cui al numero precedente.

3. Il concessionario adotta tutte le opportune cautele per garantire la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.

4. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero alla vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.

5. Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

6. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con il pagamento di una somma pecuniaria da euro 50 ad euro 300, salvo quanto previsto da altre norme.

Art. 17 Obblighi dei privati per il mantenimento del decoro degli spazi e delle aree pubbliche.

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei suddetti immobili, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo tale da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante: rami, foglie, terra, calcinacci e similari.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere, a cura dei rispettivi proprietari o di chi ne abbia titolo, tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che ne possa compromettere la pulizia e la fruibilità da parte della cittadinanza.
3. Salva la facoltà d'intervento in via sostitutiva da parte del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 24 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 si intendono autorizzati, ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada, senza che sia necessario il rilascio di un formale provvedimento.
4. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo tale da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.
5. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei suddetti immobili che violano la disposizione di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00, ad euro 300,00.
6. In caso d'inottemperanza dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi imposto al trasgressore o all'obbligato solidale, il Comune procede direttamente all'esecuzione delle opere di ripristino, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido le spese a qualsiasi titolo sostenute. Nei casi in cui il Comune possa essere tenuto all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa dovuta per la violazione commessa. Il verbale di accertamento della violazione, dopo la sua contestazione o notificazione, sarà inviato al competente Servizio comunale per l'adozione dell'ordinanza di determinazione della sanzione pecuniaria dovuta dal trasgressore o dall'obbligato solidale che conterrà anche l'ingiunzione del pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione sostitutiva delle opere di ripristino.
7. Nel caso in cui dalla violazione delle norme di cui al presente articolo siano derivati danni a persone, animali o cose, i proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei suddetti immobili sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00.
8. Il presente articolo non si applica nei casi in cui l'illecito accertato rientri nelle previsioni di cui al regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 18 Luminarie.

1. La collocazione di luminarie, in occasione di festività civili e religiose, lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta alla comunicazione prevista per legge.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza della comunicazione di cui al c. 1, l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno poste a carico dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luminarie per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che hanno presentato la comunicazione o che, comunque, promuovono l'iniziativa.
6. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica dopo preventiva autorizzazione del gestore, i manufatti comunali dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazioni di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi senza la preventiva autorizzazione e purchè non si arrechi danno. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D. Lgs. n. 42 del 2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. La violazione del presente articolo è soggetta alle sanzioni previste nell'art. 703 del codice penale. Nei restanti casi il trasgressore e l'obbligato solidale, qualora non siano applicabili sanzioni contenute in norme speciali, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con bandiere, addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli eventuali impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti responsabili.

Art. 20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti.

1. A tutela del decoro urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la distribuzione sulle auto.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. Fatto salvo quanto disciplinato al punto 1, la distribuzione di volantini è ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza. E'

comunque sempre ammessa, senza necessità di comunicazione preventiva agli uffici comunali, la distribuzione a mano di volantini a carattere politico, sindacale, religioso, senza finalità di lucro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00.

Art. 21 Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate.

1. Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo, gli amministratori di condominio, ovvero i proprietari e i conduttori degli immobili, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, provvedono allo sgombero della neve e del ghiaccio dagli ingressi degli immobili prospicienti i marciapiedi e a coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sui medesimi ingressi.

2. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per i soggetti di cui al comma 1, i medesimi provvedono, altresì, alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio e neve sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose. E' vietato scaricare la neve nelle fogne, nei canali, nei corsi d'acqua e a ridosso dei cassonetti della raccolta dei rifiuti.

3. Qualora si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti o da qualsiasi posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non fosse possibile, si possono utilizzare gli spazi pubblici immediatamente vicini alla propria proprietà senza intralciare il traffico e la circolazione dei veicoli.

4. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario non è richiesta alcuna autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione."

5. Nel caso di nevicate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, anche bagnare il suolo pubblico.

6. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

7. Le sanzioni previste al presente articolo non saranno applicate ai privati cittadini proprietari e conduttori degli immobili nel caso in cui possano dimostrare oggettivamente l'impossibilità a provvedere allo sgombero poiché non presenti in loco durante l'evento atmosferico o in caso vi sia un impedimento nel provvedere allo sgombero dovuto a loro problemi di salute o condizione fisiche.

Art. 22 Pulizia delle grondaie.

1. Le acque piovane, che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di tubi, debitamente costruiti, lungo i muri delle case, sino al piano terra ed essere incanalate nella fogna stradale tramite adeguati condotti fognari interrati. Gli eventuali guasti sono sollecitamente riparati dal proprietario a propria cura e spese.

2. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

5. Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti entro un termine congruo.

Art. 23 Esecuzione di giochi sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada e dal regolamento del verde pubblico e privato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 02.04.2019 e s.m.i., sul suolo pubblico è di norma consentito eseguire giochi, con espresso divieto, tuttavia, di recare pericolo o danno alle persone o alle cose, pubbliche e private, ovvero di limitare la libera fruizione del suolo pubblico. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

2. In occasione di manifestazioni ed eventi, ed in particolare durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate dalle manifestazioni, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). Ad eccezione dei soli coriandoli di carta e delle stelle filanti, anche spray, è, inoltre, vietato l'impiego di tutti i prodotti e le sostanze, come uova, farina ed altro che possano:

- a) imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone;
- b) insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico.

3. Chiunque, al di fuori dei casi sanzionati ai sensi del codice della strada e del regolamento di cui al comma 1, effettua giochi sul suolo pubblico, violando i divieti di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 24 Immissioni sul suolo pubblico.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto di dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo di disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocimento o disagio.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.

3. E' vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

5. Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

Art. 25 Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul soprasuolo pubblico.

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale e dalle altre disposizioni normative vigenti, l'apertura dei battenti di porte, persiane, finestre o similari sul soprasuolo

pubblico deve essere effettuata con la massima cautela e in particolare deve essere evitata l'apertura accidentale delle medesime, in modo da non costituire pericolo per le persone.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 26 Operazioni di carico e scarico.

1. Le operazioni di carico e scarico di merci e materiali con veicoli possono liberamente effettuarsi purché avvengano senza intralciare la regolare circolazione stradale degli altri veicoli e nel rispetto della segnaletica stradale nonché delle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. Durante le operazioni di carico e scarico è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuoni o rumori.

2. Chiunque, effettuando operazioni di carico e scarico di merci e di materiali, sporca le strade o le loro pertinenze e non ripristina adeguatamente la pulizia preesistente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.

3. Chiunque, al di fuori del caso di cui al comma precedente, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 27 Depositi e lavori.

1. Nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, dal suo regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, chiunque sia autorizzato a compiere lavori ed eseguire depositi sul suolo pubblico, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di legge e di regolamento in materia, deve provvedere a transennare le aree oggetto dei lavori e dei depositi, segnalandole con strisce bianche e rosse collocate ad un'altezza dal suolo compresa fra i 70 e i 170 centimetri.

2. Di notte, e quando di giorno vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità, lo sbarramento deve essere illuminato con apposite lanterne a luce rossa.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00.

Art. 28 Azioni vietate sul suolo pubblico o di uso pubblico o in vista di esso.

1. Sul suolo pubblico, o di uso pubblico, è vietato:

a) lavare o riparare veicoli al di fuori del caso in cui ciò sia indispensabile per far riprendere la marcia al mezzo inefficiente; la collocazione dello stesso, qualora sia effettuata lungo la strada o, comunque in un'area soggetta alle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, dovrà avvenire nel rispetto delle regole in essi contenute. E' consentito, in vista del suolo pubblico o di uso pubblico, il lavaggio dei veicoli purché non produca stillicidio di acqua ed altri liquidi sul suolo pubblico o di uso pubblico;

b) eseguire la pulizia di animali;

c) ammassare, abbandonare, o lasciare incustoditi, effetti o altro materiale davanti e ai lati degli edifici, con l'esclusione dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti;

d) il campeggio, o l'attendamento, fuori dalle aree attrezzate;

e) effettuare lo scarico, fuori dalle aree appositamente attrezzate, da parte dei possessori di veicoli dotati di serbatoi di recupero, delle acque chiare e luride, in transito e durante la sosta nel territorio comunale;

f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali o, comunque, private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;

g) gettare nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;

- h) lavarsi, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
- i) soddisfare le proprie necessità fisiologiche e sputare fuori dai luoghi a ciò destinati;
- k) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- l) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) collocare, affiggere o appendere alcunché su alberi, pali, compresi quelli della segnaletica stradale, arredi urbani, inferriate o altri beni pubblici o privati senza preventiva autorizzazione dei Servizi comunali competenti;
- n) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- o) deturpare, con scritte e disegni, o imbrattare, monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati, che affacciano sulla pubblica via;
- p) gettare per terra, nonché posizionare, su veicoli, opuscoli, foglietti, volantini o analogo materiale;
- q) abbandonare oggetti taglienti o che comunque possano divenire pericolosi a seguito del loro lancio in terra;
- r) gettare sul suolo pubblico mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, involucri, bottiglie e altri contenitori;
- s) scuotere, battere, stendere e spolverare panni, tappeti, coperte, tovaglie o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino sulla pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio;
- t) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
- u) esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali, fatto salvo quanto disposto dalle norme regolamentari comunali in materia;
- v) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili, se non espressamente autorizzata;
- w) trasportare, senza giustificato motivo, mercanzia o altri prodotti riposti in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri contenitori o materiali, nonché stazionare con gli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico o in vista di esso;
- x) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- y) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
- z) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come depositi di relitti o di rifiuti o altri simili materiali salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- aa) praticare il gioco delle "tre carte", o simili, che prevedano l'azzardo con scommesse di denaro o altri beni.

2. Chiunque, al di fuori del caso in cui gli illeciti precedentemente elencati siano puniti da norme speciali o penali, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 29 Questue, collette, raccolte fondi, cessione di beni ad offerta libera.

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali le Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e quelle iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S., qualora operino raccolte di fondi su suolo pubblico o ad uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune, almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività qui regolamentate, una comunicazione

d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
- c) generalità degli incaricati;
- d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
- e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per l'occupazione del suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
- autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico ad offerta libera o meno.

3. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, deve essere inoltrata al Comune un'autodichiarazione redatta dal legale rappresentante riportante anche in forma sintetica i dati consuntivi dell'iniziativa.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate tra le nove e le dodici e tra le quindici e le ventidue e, salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

6. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

8. E' fatto divieto altresì importunare, fermare insistentemente, avvicinarsi contro la volontà dei passanti, considerando aggravante della condotta se perpetrata nei confronti di minori, anziani e persone affette da invalidità e/o minorata difesa. Tali circostanze comportano un aumento della sanzione fino alla metà.

Art. 30 Divieto di bivacco ed accattonaggio molesto.

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro, della pubblica decenza e della sicurezza urbana è vietato:

- a) occupare, impedendone o diminuendone la pubblica fruizione, spazi pubblici o a fruizione collettiva sia in forma individuale che in forma di bivacco. In particolare è vietato sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, in prossimità dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- b) bivaccare nelle aree di parcheggio e sosta urbana con camper, furgoni, autoveicoli in genere e roulotte;

- c) sedersi e arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso dal suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi, al fine di tutelare i beni pubblici da usi o attività personali o riconducibili a specifici gruppi di persone;
 - d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
 - e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
 - f) sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche, anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli, offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva dei veicoli, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. Su tutto il territorio comunale non sono consentiti l'accattonaggio e la richiesta di elemosina esercitati in maniera molesta.

In modo particolare il divieto riguarda i seguenti luoghi:

- in prossimità di monumenti e luoghi turistico-culturali;
- lungo le principali strade che conducono al centro della città;
- i parcheggi ad uso pubblico;
- le intersezioni stradali;
- all'interno ed in prossimità dei mercati sulle aree pubbliche;
- nella aree prospicienti la stazione ferroviaria ed i presidi sanitari;
- davanti ed in prossimità dei luoghi di culto e dei cimiteri;
- davanti ed in prossimità degli esercizi commerciali;
- davanti ed in prossimità degli uffici pubblici e degli istituti bancari.

3. Salvo che il fatto non sia altrimenti punito, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione o che ne sono il frutto o il profitto. Pertanto l'Agente accertatore provvederà, nell'immediatezza, ad adottare la misura cautelare del sequestro del denaro, di eventuali attrezzature impiegate per commettere il fatto illecito, o di qualsiasi altra utilità ne sia il provento.

Art. 31 Abbandono delle biciclette e degli acceleratori di andatura.

1. Al fine di tutelare la fruibilità dello spazio urbano, è vietato lasciare in sosta sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico biciclette (velocipedi) ed acceleratori di andatura (quali, ad es., pattini, skateboard e rollerblade, ecc...), che, per la loro condizione, ed in particolare per la mancanza di uno o più elementi atti al loro utilizzo per la circolazione, possano essere ritenuti abbandonati.

2. Si considerano abbandonati le biciclette e gli acceleratori di andatura che risultino essere stati lasciati ininterrottamente sulle aree di cui al comma 1 per più di 20 giorni decorrenti dal primo accertamento della loro presenza nella stessa posizione effettuato dagli Operatori di Polizia Locale o da altro personale incaricato. Trascorso tale termine l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva di detti mezzi.

3. E' vietato agganciare biciclette ed acceleratori di andatura a monumenti e loro barriere di protezione, ai semafori, alle colonne e agli altri manufatti prospicienti gli immobili di rilevante valore architettonico oltreché agli impianti di segnaletica stradale e di arredo urbano. In ogni caso la loro sosta o fermata non deve arrecare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, limitare gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrai e la fruizione dei marciapiedi. Nei casi sopra citati e nel caso in cui la collocazione pregiudichi il decoro urbano, costituisca potenziale pericolo per la pubblica circolazione o possa arrecare danno a beni pubblici o di uso pubblico, anche limitandone l'uso, la bicicletta o l'acceleratore di andatura potrà essere rimosso coattivamente all'atto dell'accertamento di detta situazione, anche mediante l'apertura dei sistemi di fissaggio, per

essere successivamente restituito all'avente diritto, previo pagamento delle eventuali spese di rimozione.

4. Qualora lo stato delle biciclette e degli acceleratori di andatura sia tale da poterli classificare quali rifiuti, essi saranno trattati come tali ed avviati a distruzione secondo la normativa vigente.

5. Negli altri casi, e qualora siano comunque idonei alla circolazione, i mezzi di cui sopra saranno custoditi dall'Amministrazione comunale per il tempo previsto dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione a colui che provi di esserne il legittimo proprietario. Trascorso tale periodo i mezzi non ritirati saranno utilizzati dall'Amministrazione comunale per le proprie finalità istituzionali, oppure potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00, ad euro 300,00.

Art. 32 Emissioni di fumo.

1. Fatta salva la normativa speciale, in centro abitato è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, con combustione a fiamma libera, che provocano emissioni di fumo, compresi quelli presenti nei cantieri edili.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue, su aree pubbliche o di uso pubblico, è consentito soltanto se le stesse sono appositamente attrezzate a tal fine.

3. Nei condomini e negli spazi comuni a diverse abitazioni, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento condominiale, sia assembleare che contrattuale, è vietato produrre polvere, vapori o fumo in misura molesta, emanare odori nauseanti e compiere altre operazioni che rechino turbativa o danno al vicinato.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 33 Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (bagarinaggio).

1. Al di fuori delle biglietterie e delle agenzie, autorizzate a norma di legge, sul suolo pubblico o ad uso pubblico e sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità a qualunque titolo, è sempre vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso, a:

- manifestazioni fieristiche
- rappresentazioni liriche e teatrali
- concerti musicali e spettacoli teatrali o d'intrattenimento
- eventi sportivi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.

3. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dei biglietti e dei titoli d'accesso ancora posseduti dal trasgressore e del denaro costituente il provento della vendita.

Art. 34 Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico.

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, nelle aiuole, nei giardini pubblici o di uso pubblico, sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo 28, anche i seguenti atti:

a) transitare, in sella a velocipedi e su mezzi ad essi equiparati, al di fuori delle aree appositamente destinate alla loro circolazione. Lungo le stesse è consentita la circolazione dei velocipedi purché avvenga a velocità moderata, e, comunque, in modo tale da garantire adeguate condizioni di sicurezza per i pedoni che godono del diritto di precedenza. Non è consentito transitare in sella ai velocipedi, neppure sulle aree appositamente destinate alla loro circolazione, in presenza di un numero elevato di bambini e ci possano essere situazioni di pericolo. In tali circostanze la bicicletta deve essere condotta a mano. Per la sosta dei velocipedi

all'interno delle aree verdi è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente le apposite rastrelliere, essendo vietato lasciare detti veicoli in altri spazi non appositamente attrezzati allo scopo;

- b) accedere, al loro interno, con ciclomotori, motocicli, altri veicoli a motore, o mezzi ad essi equiparati. Dal rispetto del presente divieto sono esentati i veicoli delle Forze di polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione o alla predisposizione di manifestazioni debitamente autorizzate, nonché i mezzi che siano espressamente e formalmente autorizzati con provvedimento dei Servizi comunali competenti;
- c) inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d'acqua;
- d) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi ed arbusti o parti di essi, nonché danneggiare le siepi, i prati, i cespugli, i fiori ed il manto erboso;
- e) raccogliere ed asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale, del terreno, realizzare orti privati e calpestare le aiuole, E' altresì vietato raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- f) effettuare giochi, o utilizzare le strutture da gioco riservate ai bambini, in modo improprio o comunque tale da arrecare danno o infastidire gli altri fruitori degli spazi verdi;
- g) tenere comportamenti o svolgere attività che, anche se non espressamente richiamate nel presente articolo, sono tali, comunque, da impedire alla collettività di fruire liberamente ed in sicurezza delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico; h) collocare attrezzature e strutture, nonché mettere a dimora piante ed introdurre nuovi animali in assenza di specifica autorizzazione del competente Servizio comunale;
- i) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- k) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sia stanziali che migranti, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti, permettere ad un proprio animale di cacciare, molestare o ferire un altro animale o le persone;
- l) permettere ad un proprio animale di imbrattare i viali e i giardini. Il proprietario o l'accompagnatore è tenuto a raccogliere le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero. I cani devono essere tenuti al guinzaglio al di fuori delle aree di sgambamento libero;
- m) introdurre cani nelle aree vietate da apposita segnaletica, nelle aree di rispetto delle zone di gioco per l'infanzia in un raggio di 20 metri dalle attrezzature ludiche;
- n) incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché fare un uso improprio delle strutture ludiche avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco. In particolare nelle aree gioco è obbligatoria la sorveglianza dei minori di anni 12 da parte di almeno un accompagnatore adulto;
- o) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi i residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e nei laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande, contenitori in vetro, o altro materiale, che, qualora abbandonati, possano essere di pericolo per le persone;

2. E' fatto obbligo:

- a) nei percorsi riservati ai cavalli, di cavalcare al passo evitando di disturbare persone o animali;
- b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta nonché di gettarli negli appositi contenitori e segnalare immediatamente eventuali principi d'incendio;
- c) di rispettare gli orari di apertura e di chiusura, gli eventuali percorsi obbligatori o zone riservate, nonché tutte le altre prescrizioni rese note attraverso l'apposita segnaletica d'uso di ogni singolo parco, giardino pubblico o area verde.

3. Chiunque, al di fuori del caso in cui gli illeciti precedentemente elencati siano puniti da norme speciali, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione o che ne sono il frutto o il profitto. Pertanto l'Agente accertatore provvederà, nell'immediatezza, ad

adottare la misura cautelare del sequestro di ciò che è servito per commettere il fatto illecito, o di qualsiasi altra utilità ne sia il provento.

Art. 35 Collocamento di monumenti, targhe, insegne e simili.

1. Il collocamento di monumenti, targhe, lapidi, nonché di cartelli, insegne, striscioni, tende ed iscrizioni luminose o no lungo le vie e pubbliche piazze e sui fabbricati ad esse prospicienti, è soggetto ad autorizzazione del Comune, in forza delle norme previste in materia dal Regolamento comunale per la disciplina delle insegne, piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, dal Codice della Strada o da altre norme anche regolamentari.

2. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto alla manutenzione, pulizia e decoro di quanto collocato.

3. Il Comune può ordinare gli interventi di manutenzione, sostituzione o rimozione, ritenuti necessari.

4. Chiunque, al di fuori del caso in cui gli illeciti precedentemente elencati siano puniti da norme speciali o penali, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 36 Uffici pubblici.

1. E' vietato, senza giustificato motivo, trattenersi all'interno degli uffici pubblici ed esercitarvi, senza speciale permesso, qualsiasi commercio od offrire servizi che abbiano attinenza con l'attività in essi svolta. E' inoltre vietato ostacolarne, disturbarne e ritardarne l'attività.

2. Chiunque, al di fuori del caso in cui gli illeciti precedentemente elencati siano puniti da norme speciali o penali, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 37 Obblighi dei gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali.

1. I gestori degli esercizi commerciali, artigianali, alimentari e misti, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione ai soli soci, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete. In particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori, personalmente o tramite terzi, a mantenere una civile condotta, rispettosa dei diritti dei residenti, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, siano evitati schiamazzi e comportamenti dai quali possano derivare pregiudizi alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
- b) adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre;
- c) provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio, per un raggio di 10 metri dalla soglia dello stesso ed entro 30 minuti dalla chiusura; inoltre, devono dotarsi di appositi contenitori di raccolta dei rifiuti provvedendo a svuotarli e a ritirarli alla chiusura del locale. I gestori sono tenuti a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata ed a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.

2. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a mantenere i bagni di cui sono dotati in efficienza ed a consentirne l'uso gratuito ai clienti ed a chiunque altro ne faccia richiesta. L'esercente ha la facoltà di chiedere a chi non è cliente del locale la corresponsione eventuale di una tariffa prestabilita e resa nota al pubblico, quale corrispettivo di tale prestazione. L'esercente che non disponga di bagni fruibili deve darne notizia alla clientela mediante cartello ben visibile. I gestori dei pubblici esercizi che siano dotati di bagni per disabili sono tenuti ad indicarlo all'entrata del locale mediante l'apposizione di un cartello ben visibile.

3. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli, sedie e tutti gli oggetti funzionali allo stazionamento della clientela debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone durante le ore notturne, con possibile turbativa della quiete pubblica.

4. Chiunque, al di fuori del caso in cui gli illeciti precedentemente elencati siano puniti da norme speciali, viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 38 Opere dell'ingegno a carattere creativo e commercio in forma hobbistica.

1. L'attività di esposizione o vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo ed il commercio in forma hobbistica sono soggetti alle particolari norme di settore.

2. Chiunque viola dette regole, qualora non sia altrimenti previsto da norme speciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite per commettere la violazione.

3. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 39 Modalità di collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, artigianali e dei luoghi di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano.

1. L'Amministrazione Comunale promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione, anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. L'Amministrazione comunale, per le finalità di cui sopra, a tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo di coloro che esercitano attività economiche con le esigenze della vita quotidiana dei cittadini.

3. Al fine del mantenimento delle condizioni previste nello svolgimento delle attività più sopra elencate, i gestori dei locali ed i titolari dei luoghi di servizio possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, così come definita a norma del D. M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40 Decoro urbano dei locali privati esposti alla pubblica vista.

1. Al fine di tutelare e promuovere il decoro del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento tenuti puliti ed adeguatamente tinteggiati.

2. I proprietari, i locatari ed i concessionari dei locali sfitti ubicati nel centro storico della città sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

a) pulire le saracinesche e, soprattutto, togliere gli eventuali rifiuti accumulatisi e gettati attraverso le serrande all'interno degli immobili;

b) oscurare le vetrine attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro;

c) mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che, comunque, devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e dell'offerta di vendita o locazione del locale.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Art. 41 Negozi e articoli per soli adulti.

1. Fermo restando quanto previsto nel regolamento comunale per il commercio in sede fissa, con particolare riferimento alla disciplina per l'insediamento delle attività nel centro storico, la vendita di articoli erotici è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, allestiti in maniera tale che non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Il gestore deve adottare ogni opportuna cautela atta ad evitare l'ingresso di minori di anni diciotto nei luoghi ove sono esposti gli articoli in parola.

2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 siano posti in vendita anche altri articoli, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non visibili indistintamente al pubblico.

3. All'interno degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica e di ogni altro esercizio operante la vendita o la distribuzione di supporti a contenuto osceno, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini, o altre raffigurazioni, che offendano la pubblica decenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00, ad euro 450,00.

Art. 42 Artisti di strada.

1. Il Comune di Forlì consente l'esercizio dell'arte di strada nel rispetto dei limiti previsti con apposita deliberazione adottata dall'Amministrazione comunale.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43 Divieto di suoni e schiamazzi.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nelle Norme tecniche di attuazione e Regolamento delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia alla quiete pubblica;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, dalle ore 22.00 alle ore 09.00, salvo che ciò non sia consentito espressamente da altro specifico regolamento comunale in materia di attività rumorose e nei casi in esso previsti.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni.

3. In ogni caso l'organo di polizia che accerta la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo.

Art. 44 Uso dei dispositivi antifurto.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo sono disciplinati dalle Norme tecniche di attuazione e Regolamento delle attività rumorose.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.

3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

TITOLO VI

TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 45 Detenzione e custodia degli animali. Norme generali.

1. Salvo che il fatto non configuri una fattispecie prevista da codice penale agli artt. 672 e 727, è fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo, e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti. È altresì vietato l'utilizzo di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile in modo scientificamente comprovato altro tipo di alimentazione.

2. In ogni luogo e circostanza è fatto assoluto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza di qualsiasi tipo. È vietato l'utilizzo di animali ai fini della pratica dell'accattonaggio.

3. E' fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d'affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 22 della L.R. 27/2000.

4. E' vietato catturare animali domestici o selvatici liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate o alle autorità competenti, alle quali dovranno essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo.

5. E' fatto assoluto divieto detenere, vendere o utilizzare per qualsiasi scopo, compreso l'addestramento, collari elettrici o simili, pungoli elettrici o altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani; analogamente sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzo di tutti i sistemi di contenimento e di educazione dei cani, quali collari a strozzo con punte, che provochino loro inutili ed inaccettabili sofferenze; è altresì fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di ingiustificabile sofferenza.

6. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qual volta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità peculiari della specie e della razza cui appartiene, anche in relazione alla taglia, all'età e allo stato di salute.

7. Il recinto, la cuccia e le zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.

8. E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, rialzata da terra, sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato. L'ingresso dovrà essere di piccole dimensioni e possibilmente non centrale, in modo di evitare al massimo la dispersione del calore corporeo.

9. E' vietato detenere cani o gatti in maniera prolungata in terrazzi o balconi od isolarli in rimesse o in cantine o custodirli in gabbie o stie se ciò può determinare sofferenze all'animale o creare in qualsiasi modo disturbo o molestia al vicinato.

10. Per cani custoditi all'esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedirne la fuga.

11. I cani custoditi in casa o in recinti esterni devono poter uscire per il moto fisiologico quotidiano.

12. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o altro strumento di contenimento simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. In ogni caso all'animale dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza della catena senza alcun impedimento.

13. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

14. I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati da correnti d'aria, e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente. Le gabbie devono avere le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti, la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di tre volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande ad ali distese; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime sono aumentate in modo proporzionale; fanno eccezione quelle usate per trasporto, per l'allevamento di animali per uso alimentare, per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche, che possono avere misura inferiore.

15. Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.

16. Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.

17. I pesci devono essere custoditi in acquari in cui le dimensioni, il volume dell'acqua, l'ossigeno e la temperatura siano conformi alle esigenze fisiologiche della specie.

18. È vietata la vendita di animali da parte di ambulanti.

19. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali o private, di giochi, di fiere e di spettacoli anche di tipo itinerante o temporaneo.

20. Gli animali da affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

21. Il detentore di animali da compagnia è tenuto ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni. Qualora i cani siano lasciati liberi nell'area cortilizia separata dall'esterno da inferriata, il proprietario è tenuto ad apportare ulteriore protezione predisponendo un'ulteriore recinzione, anche solidale con la precedente, costituita da rete a maglia quadrata massimo di cm 4x4.

22. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 46 Trasporto di animali.

1. Gli animali possono essere trasportati sugli autoveicoli nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle norme comunitarie in materia e di quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo.

2. Gli animali devono essere trasportati in condizioni di ventilazione e luce adeguate alle loro caratteristiche etologiche, e con modalità tali da non causare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei, in relazione alla taglia, età e stato di salute. I contenitori appositamente destinati al trasporto di tali animali dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere agevolmente ispezionabili.

3. È vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi a meno che gli stessi non garantiscano un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenze sanitarie. È vietato altresì detenerli in qualsiasi autoveicolo in sosta esposto al sole.

4. È permesso trasportare in qualsiasi veicolo uno o più animali, in modo che non costituisca impedimento o pericolo alla guida. L'animale trasportato dovrà necessariamente essere custodito in apposita gabbia o contenitore oppure custodito nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, conformemente all'art. 169 del Codice della strada.

5. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 47 Esercizi commerciali di vendita degli animali.

1. Gli esercizi commerciali fissi possono esporre al pubblico animali con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 394/2006 e successive modifiche e integrazioni, curando, in modo particolare, il benessere termico degli animali in funzione delle condizioni climatiche e il rapporto luce/buio in funzione della loro necessità di riposo. Devono garantire, anche durante le chiusure infrasettimanali e festive, la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione. Gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e tenuti in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche.

2. Agli animali in esposizione devono sempre essere garantiti sufficiente somministrazione di alimenti e acqua pulita secondo le esigenze della specie.

3. I cani e i gatti di età inferiore a 2 mesi non possono essere detenuti senza la madre, nè venduti o ceduti a qualsiasi titolo.

4. Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto. I cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina comunale, come da normativa nazionale e regionale.

5. E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

6. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 48 Spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.

1. E' consentito l'attendamento, nel territorio comunale, di circhi che utilizzano e/o espongono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico che rispettano i requisiti strutturali definiti nelle Delibere di Giunta Regionale n. 394/2006 e n. 647/2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. Fatto salvo quanto prescritto nel comma 1 è fatto obbligo per i circhi attendati nel territorio comunale che utilizzano e/o espongono animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico di:

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga di animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 150/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dei relativi Decreti Ministeriali;

c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d) tenere ad opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso e di rapporto preda/predatore.

3. A tal fine, la struttura che voglia attendarsi presso il Comune di Forlì dovrà presentare domanda unicamente in modalità telematica, utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma di inoltro e gestione delle pratiche della Regione Emilia Romagna "Accesso"Unitario" e allegando la documentazione prevista nel Testo unificato delle norme regolamentari per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di attività economiche – Codice VI, agli artt. 181 e seguenti.

4. Il periodo in cui è ammesso esercitare spettacoli circensi è quello compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre e tra il 10 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno. Le domande per l'installazione di circhi equestri devono perentoriamente pervenire, pena l'improcedibilità e l'archiviazione dell'istanza, entro i seguenti termini per ogni anno:

- 1° maggio, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di settembre dell'anno in corso;
- 1° giugno, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di ottobre dell'anno in corso;
- 1° luglio, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di novembre dell'anno in corso;
- 1° settembre dell'anno precedente, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di gennaio dell'anno in corso;
- 1° ottobre dell'anno precedente, con riferimento all'attività da svolgere nel mese di febbraio dell'anno in corso.

5. Oltre al rispetto delle disposizioni generali contenute nel presente Regolamento di Polizia Urbana, i circhi devono rispettare, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 647/2007, i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni (allegato B), nel recepimento delle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", come aggiornate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006.

In particolare, dovrà essere osservato quanto segue:

- gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento;
- non sono consentite le strutture in cui siano detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non sia compatibile con la detenzione in una struttura mobile, quali primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci;
- al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'esercente dovrà allegare all'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, la scheda informativa circhi (allegato), che sarà valutata dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al diniego dell'autorizzazione richiesta.

6. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 49 Conduzione.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. E' sua personale responsabilità affidare a qualsiasi titolo, anche provvisoriamente, il proprio cane solo a persone in grado di controllarlo integralmente in ogni circostanza.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere temporaneamente un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico, negli spazi privati comuni a più persone, ivi compresi gli spazi condominiali, è vietata la libera circolazione dei cani non soggetti al controllo diretto del proprietario o del detentore come previsto dal successivo comma 4, al di fuori degli spazi specificatamente individuati.

4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani

individuare dal Comune dove essi possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e senza museruola, comunque sempre sotto la diretta e personale responsabilità dei conduttori;

- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti, e nei casi previsti.
- 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani da guardia, ai cani adibiti alla conduzione delle greggi, ai cani da caccia o da tartufo in aperta campagna al seguito del cacciatore o del tartufaio e ai cani delle Forze di polizia o di soccorso durante l'impiego per fini d'istituto.
- 6. È vietato condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione.
- 7. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 50 Conduzione dei veicoli a trazione animale.

- 1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti ed efficienti.
- 2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotarsi di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale stesso ed evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
- 3. Salvo che il fatto costituisca reato, i conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale stesso, ovvero alle persone e alle cose.
- 4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00, ad euro 300,00.

Art. 51 Accesso ad esercizi e ad uffici pubblici.

- 1. I cani, accompagnati a qualsiasi titolo dal proprietario o dal detentore, hanno libero accesso agli uffici pubblici e agli esercizi commerciali.
- 2. Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di stabilire in autocontrollo quali siano le potenziali condizioni in cui si può verificare la contaminazione degli alimenti da parte degli animali domestici eventualmente presenti nei locali ed adottare tutti gli accorgimenti opportuni formalizzandoli in procedure scritte di autocontrollo. Gli operatori del settore alimentare potranno prevedere di vietare l'accesso degli animali domestici nei luoghi in cui gli alimenti sono preparati, trattati o conservati, al fine di impedire che esso sia fonte di contaminazione, soltanto qualora non possano garantire in altro modo il rischio di contaminazione.
- 3. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo del presente regolamento.
- 4. Alle persone prive di vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida, anche non munito di museruola. I titolari degli esercizi che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso alle persone prive di vista accompagnate dal proprio cane guida, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00, ai sensi della Legge n. 37 del 1974 e ss.mm.ii.
- 5. Qualora non altrimenti previsto, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 52 Obbligo di raccolta degli escrementi.

- 1. I proprietari e i detentori di animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico e di deporli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.

2. I proprietari e i detentori di animali, qualora li conducano al di fuori della proprietà privata, devono avere al seguito strumenti idonei (kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura) per rimuovere le deiezioni eventualmente prodotte dagli animali stessi.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ivi comprese le aree verdi e le zone destinate ai cani. Sono esclusi dagli obblighi predetti i cittadini non vedenti accompagnati dai cani guida, le persone disabili ed i conduttori dei cani impiegati dalle Forze di polizia e di soccorso durante l'esercizio delle proprie funzioni.

4. Qualora non altrimenti previsto, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 53 Divieti.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000 n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane, salvo specifiche deroghe previste da norme sovraordinate, con particolare riferimento a:
 - taglio della coda;
 - taglio delle orecchie;
 - recisione delle corde vocali;
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente per finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione a quanto disposto dal presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter del Codice penale.

4. E' fatto assoluto divieto utilizzare per qualsiasi scopo, compreso l'addestramento, collari elettrici o similari, pungoli elettrici o altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani; analogamente sono vietate la commercializzazione, la detenzione e l'utilizzo di tutti i sistemi di contenimento e di educazione dei cani, quali collari a strozzo con punte, che provochino loro inutili ed inaccettabili sofferenze; è altresì fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o qualsiasi altro tipo di ingiustificabile sofferenza.

5. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 54 Identificazione e gestione di cani con aggressività non controllata.

1. Per cane con aggressività non controllata si intende quell'animale che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e successive modifiche e integrazioni, a seguito di morsicatura o aggressione, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. è tenuto ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario o detentore.

3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. tiene aggiornato un registro dei cani con aggressività non controllata identificati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

4. Per quanto riguarda i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature da cani di proprietà si applicano le norme della Delibera di Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 647 (Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale).

5. I proprietari di cani di cui al comma 3 devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 4, dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 03.03.2009.

6. Qualora non altrimenti previsto, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 55 Avvelenamenti.

1. E' vietato abbandonare in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso esche o bocconi allo scopo di causare, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

2. Il fatto di cui al comma precedente è punito ai sensi dell'art. 544 bis del codice penale.

3. E' vietato sottoporre a maltrattamenti gli animali.

4. Il fatto di cui al comma precedente è punito ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale.

Art. 56 Controllo dei colombi in ambito urbano.

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare, anche saltuariamente, alimenti ai colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;

b) è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;

c) è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate;

2. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 57 Allevamento di colombi da parte di privati.

1. L'allevamento di colombi da parte dei privati per l'auto-consumo familiare soggiace alle stesse norme che regolano la detenzione degli altri volatili allevati. Pertanto l'allevatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la separazione fisica tra gli animali da lui allevati e i volatili selvatici o che comunque vivono in stato di libertà, compresi quindi i colombi urbani.

2. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 58 Volatili.

1. Al detentore è vietato:

- mantenere i volatili legati a trespoli;
- amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.

2. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 59 Altri animali.

1. Nella detenzione degli animali di seguito indicati il proprietario/detentore deve rispettare le modalità di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 394/2006: furetti, roditori, "cani della prateria", scoiattoli, gerbilli, criceti, topi e ratti domestici, cavie, cincillà, conigli nani, maialini da compagnia, uccelli ornamentali da gabbia, uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o da affezione, rettili e anfibi e pesci.

2. E' vietato l'abbandono nell'ambiente delle specie di cui al comma 1 e di ogni specie alloctona.

3. Qualora non altrimenti previsto, e sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 450,00.

TITOLO VII

VIGILANZA SUGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI.

Art. 60 Agenti accertatori.

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 24 del 08.08.2001, determina le modalità di accertamento e di contestazione delle violazioni ai regolamenti assunti dai soggetti competenti ai sensi della predetta legge regionale.
2. A tal fine l'attività è svolta dagli Operatori di Polizia Locale avvalendosi di Agenti appositamente formati allo scopo.
3. Spetta agli Operatori di Polizia Locale:
 - a) effettuare controlli sulla base delle segnalazioni pervenute;
 - b) pianificare le attività di controllo, in funzione di prevenzione, prioritariamente negli alloggi residenziali pubblici maggiormente esposti al rischio di degrado sociale;
 - c) gestire direttamente le segnalazioni anche tramite appositi strumenti informatici, un numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica dedicati;
 - d) segnalare all'Autorità giudiziaria i reati accertati;
 - e) applicare le sanzioni per gli illeciti amministrativi accertati;
 - f) presenziare, su richiesta, alle visite domiciliari compiute presso gli alloggi residenziali pubblici dagli assistenti sociali;
 - g) presenziare ai colloqui che si svolgono presso gli uffici dei servizi sociali qualora presentino aspetti di criticità;
 - h) verificare la proprietà dei veicoli abbandonati in aree pertinenti degli alloggi residenziali pubblici e disporre l'eventuale rimozione;
 - i) supportare il personale incaricato di accedere negli alloggi residenziali pubblici in caso di necessità ed urgenza per l'effettuazione di interventi manutentivi finalizzati a salvaguardare l'incolumità, l'igiene, la sicurezza e la tutela del patrimonio pubblico.

Art. 61 Norme d'uso.

1. Gli assegnatari degli alloggi residenziali pubblici, nonché le persone ivi domiciliate a qualsiasi titolo, sono tenuti:
 - a) ad avere la massima cura dell'alloggio assegnato, dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, provvedendo anche alla loro pulizia secondo le modalità previste dal regolamento di uso degli alloggi residenziali pubblici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 166 del 25.11.2002;
 - b) ad utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo d'abitazione, salvo che il contratto di locazione non stabilisca diversamente o non vi sia espressa autorizzazione scritta dell'Azienda Casa;
 - c) ad utilizzare il garage, la cantina, la soffitta ed ogni altro spazio accessorio all'alloggio esclusivamente per gli usi cui tali locali sono destinati.
2. Negli immobili e negli alloggi residenziali pubblici non è consentito:
 - a) compiere attività rumorose e di disturbo nonché attività che causino pericolo per l'incolumità degli inquilini;
 - b) depositare, nelle parti ad uso comune, biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi ed, in generale, materiali ingombranti, maleodoranti, infiammabili, esplosivi e, comunque, pericolosi, di qualsiasi tipo anche per un breve tempo;
 - c) gettare immondizia ed altri rifiuti nel cortile, nella strada o nelle loro adiacenze;
 - d) abbandonare l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero sublocare in tutto o in parte l'alloggio assegnato o mutarne la destinazione d'uso;
 - e) adibire l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero contravvenire gravemente al regolamento d'uso degli alloggi;

- f) causare gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- g) rendersi inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;
- h) eseguire opere abusive nell'alloggio o nelle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto. È fatta salva l'eventuale rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune;
- i) impedire l'accesso all'alloggio agli Agenti accertatori di cui alla legge regionale e agli Agenti della Polizia Locale per periodiche verifiche e ispezioni sulla conduzione dello stesso;
- k) inibire l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;
- l) opporre un secondo rifiuto alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della legge regionale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 600, oltreché all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge regionale, fra cui la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei casi previsti.

Art. 62 Obblighi e sanzioni.

1. Le attività di ispezione e di controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni del regolamento d'uso degli alloggi residenziali pubblici e delle parti comuni, di cui all'articolo 25, comma 9, della legge regionale n. 24 del 08.08.2001, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza del Comune che le esercita in base alle disposizioni del medesimo regolamento.

2. Il Comune può attribuire in tutto o in parte l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 al soggetto gestore. Il Comune o il soggetto gestore nominano i propri Agenti destinati ad effettuare gli accertamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi in cui l'assegnatario o altro occupante violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi residenziali pubblici e delle parti comuni. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni elevate dagli Agenti di Polizia Locale per le violazioni al regolamento d'uso degli alloggi residenziali pubblici sono introitati al bilancio del Comune.

4. Nei casi in cui la violazione del regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni comporti danni al patrimonio, il Comune o il soggetto gestore, previa formale contestazione dell'addebito, provvedono ad imputare all'assegnatario il rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli dei servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l'applicabilità delle procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 24 del 08.08.2001.

5. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei casi previsti dalla legge regionale con le modalità e le conseguenze previste dalla stessa.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 63 Rinvii ad altri regolamenti.

1. Nel caso in cui uno stesso medesimo fatto sia disciplinato da più norme contenute in regolamenti diversi, si applica la norma regolamentare di più recente approvazione.

Art. 64 Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. Diffida ad adempiere. Esecuzione d'ufficio in danno.

1. La violazione alle norme di cui al presente Regolamento è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 21/1984, dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 6/2004 e dal vigente Regolamento Comunale per la Determinazione e l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazioni alle Norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.

2. Nel caso in cui all'accertamento delle violazioni consegua anche una sanzione amministrativa accessoria per l'applicazione della quale sia necessaria l'osservanza di determinate condizioni e prescrizioni tecniche, dettate ai responsabili dell'illecito dal competente Servizio comunale, la Polizia Locale trasmette a detto Servizio il verbale di accertamento della violazione, con la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione, affinché proceda all'emanazione della diffida con la relativa determinazione del termine entro cui gli obbligati sono tenuti ad adempiere.

3. Qualora all'accertamento delle violazioni consegua una diffida ad adempiere emessa dall'Amministrazione, e la stessa rimanga inottemperata, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio in danno del responsabile e dell'obbligato solidale imputandogli i costi sostenuti, anche nel caso in cui l'illecito commesso sia stato punito in sede giudiziaria con sentenza definitiva.

4. Qualora l'illecito sia stato commesso su un bene di proprietà privata, le azioni ripristinatorie e risarcitorie del danno causato dovranno essere poste in essere a cura del proprietario o del detentore di fatto del bene. Rimane, comunque, sempre fatto salvo il diritto del Comune di imporre il ripristino dello stato dei luoghi e l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria qualora ciò si renda opportuno per ragioni di sicurezza o di pubblico decoro.

5. L'Amministrazione comunale, nell'ottica di una fattiva collaborazione con i cittadini, si riserva il diritto di comunicare al privato che abbia subito dei danni gli elementi identificativi dei soggetti che se ne siano resi autori materiali al fine di poter avviare le conseguenti azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti.

6. In caso di inottemperanza dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi imposto al trasgressore o all'obbligato solidale, qualora dall'inadempimento possa conseguire un pericolo grave ed imminente, il Comune procede direttamente all'esecuzione delle opere di ripristino, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido le spese a qualsiasi titolo sostenute. In tali casi non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione commessa. Il verbale di accertamento della violazione, dopo la sua contestazione o notificazione, è inviato al competente Servizio comunale per l'adozione dell'ordinanza di determinazione della sanzione pecuniaria dovuta dal trasgressore o dall'obbligato solidale che conterrà anche l'ingiunzione del pagamento delle spese sostenute dal Comune per l'esecuzione sostitutiva delle opere di ripristino.

Art. 64 bis – Patti di collaborazione

1. Nell'ottica di perseguire l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti che versino in situazione di disagio economico finalizzati ad eliminare le conseguenze economiche delle violazioni.

2. A tal fine l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, stabilisce dei parametri volti a fissare l'entità della prestazione alternativa alla sanzione pecuniaria favorendo la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato nel cui ambito possono essere svolti lavori di pubblica utilità in sostituzione della sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Possono usufruire di tale modalità alternativa di estinzione della sanzione amministrativa coloro che hanno un reddito entro la soglia di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002 da verificare tramite autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
4. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e corredata da apposita autocertificazione reddituale che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
5. Con la stipula dell'accordo e fino al termine previsto per la sua attuazione, comunque non oltre i 60 giorni, l'Amministrazione comunale non darà corso ad ulteriori atti del procedimento sanzionatorio.
6. La stipula dell'accordo costituisce, a tutti gli effetti di legge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
7. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'ufficio del Comune di Forlì presso cui è stata prestata l'opera di pubblica utilità. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Dirigente competente il quale dichiarerà estinta la sanzione pecuniaria e archiverà il procedimento.

Art. 65 Abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.
2. A decorrere dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/04/1964, identificata al n. 10656.